

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia

Milano, 31.05. 2018

Prot. n. 2018/ 134 /Atti

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D.Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lombardia, mediante bando trasmesso alla G.U.U.E. in data 07/02/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n. 19 del 14/02/2018, sul profilo committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Della comunicazione di esclusione ai sensi dell'art 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs 50/2016 di cui al prot.n. 2018/4665 del 29.03.2018.

IL DIRETTORE REGIONALE

 Vista la comunicazione prot.n. 2018/4665 del 29.03.2018 con la quale è stata disposta ai sensi dell'art 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l'esclusione della Società Edilfratelli S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto, per le ragioni qui di seguito richiamate:

"con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che la Commissione di Gara, riunitasi in seduta pubblica in data 27.03 u.s., ha rilevato che il plico pervenuto alle ore 9:55 del 23.03.2018 da parte di codesto concorrente, è risultato evidentemente manomesso su di un lembo di chiusura che non risulta, quindi, adeguatamente sigillato. viene, pertanto, comunicata l'ESCLUSIONE dalla procedura di gara in oggetto poiché codesto concorrente non ha ottemperato all'onere di sigillatura del plico in maniera da impedirne la manomissione, come espressamente indicato alla nota 5 paragrafo XI pag 7, del disciplinare di gara."

 Vista l'istanza di revisione pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 05.04 u.s. con la quale la Società Edilfratelli S.r.l., contestando il provvedimento espulsivo, ha chiesto la riammissione alla procedura di gara sulla scorta della dichiarata: "presunzione che il plico sia stato manomesso per motivi di sicurezza nazionale da parte di operatori del corriere":





AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia

- Vista la comunicazione di cui al prot.n.2018/6274 in data 04.05 u.s. con la quale la Centrale di Committenza ha invitato la Società Edilfratelli S.r.l. a voler produrre entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, idonea documentazione attestante le modalità e le ragioni per le quali il plico è pervenuto manomesso, e perciò in evidente violazione di quanto previsto alla nota 5, paragrafo XI, pagina 7 del Disciplinare di gara;
- Vista la comunicazione della Società DHL Express Italy S.r.l., inviata alla Società Edilfratelli S.r.l. e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 08.05 u.s. alla Centrale di Committenza, nella quale viene dichiarato dalla stessa DHL che, in merito alla spedizione di che trattasi, "ai sensi dell'art 4 delle Condizioni Generali di Trasporto, DHL si riserva di aprire, ispezionare le spedizioni senza alcun obbligo di comunicazione, per ragioni di sicurezza, protezione, per motivi doganali o altre ragioni di natura regolamentare" e con ciò affermando che l'apertura sia avvenuta ad opera dello stesso vettore (nastro di sicurezza con sigla REPAC);

Esaminate le carte agli atti, le argomentazioni addotte dall'Operatore Economico ritenute valide e veritiere

DISPONE

- l'annullamento in autotutela della comunicazione di esclusione della Società Edilfratelli S.r.l. ai sensi dell'art 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs 50/2016 di cui al prot.n. 2018/4665 del 29.03.2018;
- la riammissione della Società Edilfratelli S.r.l. alle successive fasi della procedura di gara;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet della Centrale di Committenza, ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- la comunicazione del contenuto del presente provvedimento alla Commissione di gara per il seguito di competenza.

Per la Centrale di Committenza Il Direttore Regionale Dott.ssa Rita Soddu